

Comune di San Felice a Cancellò - Provincia di Caserta – **Statuto.**

## CENNI STORICI

Le tendenze storiografiche di questo secolo, legate alla ricerca delle origini del nostro Comune e alimentate da insigni ricercatori locali, hanno sgrossato in gran parte le consuetudini popolari tramandateci dalle indagini romantiche dell'800. Esami approfonditi nel campo archeologico e la vita quotidiana delle popolazioni locali dal IX al XVIII secolo dimostrano inconfutabilmente che San Felice a Cancellò, come entità territoriale nasce da una costola dell'antichissima città OSCA di Suessola già menzionata da Tito Livio nella monumentale << Ab Urbe Condita Libri >>.

Anzi essa nasce dalle ceneri di questa città, distrutta in modo irreparabile dalle orde saccheggiatrici saracene nell'880 d.c. a dire dello storico Erchemperto.

La distruzione di Suessola ed i contingenti stravolgenti politici e sociali resero la città Osca indifendibile e costrinsero la residua popolazione a riparare sulla sommità dei monti circostanti o a rinforzare gli sparuti agglomerati urbani asserviti alla strada che da Capua, passando per Suessola, Talanico e San Marzano portava, valicato il Vado dei Carpini, nell'Agro Nolano. Strada assunta agli onori della storia per essere la stessa che Claudio Marcello percorse per muovere contro Annibale a Nola. Erchemperto situa sui monti S. Angelo e Castello i primi insediamenti fortificati dagli scampati di Suessola. Annotazione largamente suffragata dai reperti archeologici ancora evidenti.

Dal IX secolo a tutto il XII la vita della prima comunità sanfeliciano si svolge, quindi, attorno la città fortificata Argentium ed al santuario di San Michele Arcangelo costruito dai longobardi in onore del loro santo protettore.

Nel XIII secolo, con la distruzione della rocca di Argentium da parte del normanno Ruggiero e lo stabilizzarsi della vita politica e sociale sotto Federico II, sorsero a valle, lungo la direttiva Piedarienzo, Soppotico, Casazzena e Cave i primi solidi insediamenti urbani, vera genesi dell'odierna città. Se al XIII secolo si deve fare risalire la nascita urbana di San Felice a Cancellò o dei << Sei Casali >> come originariamente era detto, molti secoli occorsero per il riconoscimento politico di autonoma municipalità. La vita civile delle comunità dei Sei Casali si intrecciò infatti con la città di << Terra Murata >> propaggine della Vecchia Argentium, oggi Arienzo, e da questa dipese per circa sei secoli. Nei primi del 1200 Federico II dava il castello di Arienzo e i Sei Casali in feudo al tedesco Berthold Von Hohenburg.

Nel 1269 questo passava ai Pandoni a cui subentrarono i Reburco e avvicinandosi l'uno all'altro ai Boffa, agli Stendardo, ai Montaldo, fino ai Caraffa nel 1700.

Ciò nonostante si sviluppò, affidandosi nel corso dell'ultimo ventennio del XVIII secolo, una tendenza separatista che, nel 1778 culminò con la presentazione all'autorità regia di una petizione di affrancamento.

A sostegno di tale richiesta fu adottata l'incuria dei signori feudatari rinchiusi nella Terra Murata e refrattari ad ogni tipo di ammodernamento della << Università di Arienzo e dei Sei Casali >>. Fu una lotta dura che contrappose i Baroni di Arienzo ad una comunità di fatto già indipendente guidata con scrupolo da una borghesia evoluta ed illuminata.

Nell'anno 1791 fu sancita ufficialmente la divisione e con Regio Decreto riconosciuta l'Università e dei Sei Casali di Arienzo.

La controversia sorta sulla divisione dei patrimoni universitari radicalizzò ulteriormente la volontà di indipendenza delle autorità dei Sei Casali che con regio decreto del 14 febbraio 1824 ottennero di cambiare il vecchio nome in << Comune di San Felice >>, eliminando così ogni riferimento di appartenenza ad Arienzo.

Successivamente l'amministrazione cittadina chiese ed ottenne di aggiungere alla denominazione San Felice quella di << Cancellò >> quale riconoscimento ad una frazione che, con lo snodo ferroviario, aveva assunto notevole importanza tutto il meridione.

Il Regio Decreto del 24 Agosto 1862,n.802 stabilì in maniera definitiva il nome di Comune di San Felice a Canello.

Col nome nasce una comunità attiva e laboriosa che dall'attività agricola e dalla sua commercializzazione trae il suo sostentamento fino al secondo dopoguerra-

L'impegno e la programmazione delle amministrazioni succedutesi negli ultimi venti anni tendono a creare i presupposti con lo sviluppo civile proiettato nel XXI secolo.

*Alfonso Passariello*

*TITOLO PRIMO*  
*PRINCIPI GENERALI*

Art. 1

Il Comune

1. Il comune è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni diverse attribuite o delegate.
5. Il comune esercita le funzioni mediante i propri organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 2

Il territorio, la sede e lo stemma

1. Il territorio del comune confina con i Comuni di Arienzo, S.Maria a Vico, Maddaloni (provincia di Caserta) , Roccarainola, Nola e Marigliano (provincia di Napoli).
2. La circoscrizione territoriale del comune può essere modificata con legge Regionale, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
3. La sede del comune è fissata con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio, e le commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede, con ordinanza sindacale.
4. Le caratteristiche dello Stemma del comune sono: Scudo a cinque punte sormontato da una corona reale a cinque punte e tagliato trasversalmente da una fascia azzurra contenente sei stelle dorate. Al di sotto della fascia figurano tre colline, mentre al di sopra figurano due corni dell'abbondanza incrociati.

Art. 3

Finalità del Comune

1. Il comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di sicurezza sociale; concorre, inoltre, a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione, come sancito dalla Costituzione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
3. Valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
4. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni del volontariato.
5. Il comune concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'ambiente e del paesaggio, disciplinando in maniera organica e coordinata interventi sul territorio. Adotta, in collaborazione con gli enti statali, regionali e provinciali preposti, le misure necessarie alla conservazione e difesa del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Sostiene e promuove lo sviluppo culturale con particolare riferimento al costume e alle tradizioni locali.

Art. 4

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del comune deve essere improntata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità, dell'efficacia, della trasparenza e della semplificazione delle procedure.

Art. 5

Programmazione

1. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e adotta, altresì, in linea di principio, il metodo della programmazione nei provvedimenti a carattere generale e nelle materie di maggior rilievo.

TITOLO SECONDO

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

*ORGANI DI GOVERNO*

Art. 6

Organi

1. Sono organi di governo del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta.

Art. 7

Deliberazioni degli Organi Collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola con votazione palese- Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge, dal regolamento per il funzionamento del consiglio e dallo statuto.
3. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

CAPO II

*IL CONSIGLIO COMUNALE*

Art. 8

Elezione e Composizione

1. Il consiglio comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico amministrativo del comune.
2. In tale veste esso assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici, privati e gli istituti di partecipazione, attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.
3. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e dai consiglieri.
4. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dallo statuto.
5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione; resta fermo quanto stabilito per la supplenza dagli articoli 45 e 59 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000.

6. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### Art. 9

#### I Consiglieri

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero comune, senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio. Hanno diritto, inoltre, di interpellanza, di interrogazione, di mozione, di ordine del giorno ed emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento del consiglio comunale. La risposta alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di 30 (trenta) giorni. Il sindaco o gli assessori rispondono entro detto termine, se viene richiesta risposta scritta, in questo caso l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale; qualora sia richiesta risposta orale, l'interrogazione è scritta, nei termini e con le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale, all'ordine del giorno dello stesso nella prima seduta utile.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dal segretario comunale e dai funzionari del comune, nonché dalle aziende, enti ed istituzioni da esso dipendenti o a cui partecipa, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare, rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.
4. I consiglieri debbono intervenire alle sedute del consiglio comunale e ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
5. Il consigliere che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto. Il consigliere che è impossibilitato ad intervenire alla seduta del consiglio comunale deve darne comunicazione scritta motivata al presidente entro 3 (tre) giorni dallo svolgimento della seduta. Il presidente del consiglio, dopo la terza assenza consecutiva non giustificata da parte del consigliere, procede d'ufficio a contestazione delle assenze effettuate e non giustificate, richiedendo allo stesso di comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze. Qualora decorsi 10 (dieci) giorni dalla notifica il consigliere non presenti nota giustificativa delle assenze, il consiglio ne dichiara la decadenza e procede, nella stessa riunione, alla surrogazione.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno presentate od inviate in forma scritta e debitamente firmate, al consiglio e debbono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surrogazione qualora si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del Testo unico n.267 del 18.08.2000.
7. Il seggio del consiglio comunale che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni procede alla surrogazione.
8. Nel caso di consiglieri comunali che vengono sospesi ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. 267/2000, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 7.
9. Ciascun consigliere comunale è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

10. Ai consiglieri comunali compete, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli ed alle commissioni previsti dalla legge, dallo statuto o dal regolamento del consiglio comunale. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il sindaco.
11. A richiesta dei consiglieri i gettoni di presenza possono essere trasformati in una indennità di funzione. La mancata partecipazione alle sedute dei predetti organi collegiali comporta l'applicazione di detrazioni dall'indennità di funzione.
12. A ciascun Consigliere Comunale il Sindaco può delegare l'espletamento di attività che rientrano nelle competenze proprie o della Giunta. Il Consigliere delegato dovrà, nell'espletamento delle attività delegategli, attenersi alle direttive del Sindaco e relazionare sul proprio operato.

#### Art. 10

##### Presidenza del Consiglio

1. Il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto nella prima seduta del consiglio tra i suoi componenti, con l'esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. L'elezione avviene con maggioranza pari a due terzi dei componenti il consiglio. Qualora dopo due votazioni nessun candidato abbia ottenuto tale risultato, la votazione viene rinviata ad altra seduta da tenersi entro trenta giorni e sarà proclamato eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati, computando a tal fine il sindaco.
1. In caso di mancato raggiungimento di detto quorum, alla elezione si procederà in una successiva seduta con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. Sino alla elezione del Presidente del Consiglio le sue funzioni vengono espletate dal Consigliere di maggiore età (Consigliere anziano) presente in Consiglio Comunale ed eletto nella maggioranza, eccetto il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri
3. Agli adempimenti di cui al precedente comma il consiglio procede in seduta pubblica e a voto segreto.
4. I poteri del presidente sono:
  - a) la rappresentanza del consiglio;
  - b) la predisposizione dell'ordine del giorno che è autonoma per le funzioni proprie dei singoli consiglieri e per quanto attiene alle dimissioni, decadenze, supplenze degli stessi; mentre è ricettiva dei punti presentati dal sindaco, dalla giunta e dagli altri soggetti previsti dallo statuto e dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini;
  - c) la direzione dei lavori del consiglio, assicurando l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
  - d) la fissazione della data delle riunioni del Consiglio;
  - e) La sottoscrizione e la diramazione degli avvisi di convocazione di consiglio;
  - f) la proclamazione del risultato delle votazioni;
  - g) l'informazione preventiva ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
  - h) la presidenza della conferenza dei capigruppo;
  - i) l'attivazione e il coordinamento delle commissioni consiliari e delle altre commissioni eventualmente istituite e la vigilanza sul loro regolare funzionamento;
  - j) l'autorizzazione ai consiglieri comunali all'effettuazione delle missioni.

## Art. 11

### Mozione di sfiducia Presidenza del Consiglio

1. Il presidente del consiglio è revocato in caso di mozione di sfiducia presentata da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri assegnati e votata a maggioranza dei componenti, non oltre 20 (venti) giorni dalla sua presentazione al protocollo generale del comune od al consiglio comunale durante una sua adunanza. La mozione di sfiducia deve essere motivata sulla base di inadempienze ai doveri d'ufficio, violazioni di legge, dello Statuto, dei regolamenti.
2. Contro ogni decisione del presidente circa la convocazione, l'ordine e la disciplina dei lavori, ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi immediatamente al consiglio che deciderà a maggioranza

## Art. 12

### Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del consiglio, nel rispetto delle norme statutarie, è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento disciplina le modalità per la convocazione, per la validità delle sedute, per la presentazione e la discussione delle proposte, sulla base dei principi di indirizzo fissati dallo statuto.
2. Il consiglio comunale può istituire, nel proprio seno, commissioni permanenti, per settori organici di materia, con funzioni referenti, consultive e di istruttoria delle pratiche da trattare nelle adunanze. Il regolamento ne disciplina il funzionamento, il numero e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionali, salvaguardando la presenza di ciascun gruppo.
3. Il consiglio comunale può altresì istituire con le modalità previste dal regolamento, commissioni temporanee o speciali di studio per l'esame di particolari materie o attività, fissandone preventivamente la durata
4. Il consiglio comunale può istituire una commissione consiliare con funzioni di controllo e garanzia. La presidenza di detta commissione è attribuita all'opposizione secondo le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.
5. Le commissioni previste da leggi o regolamenti sono disciplinate dalle norme istitutive delle stesse.
6. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente del consiglio o, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere anziano.
7. Il consiglio comunale è riunito validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei consiglieri in carica, senza computare a tal fine il sindaco. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei consiglieri in carica, senza computare a tal fine il sindaco. Il consiglio delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento consiliare.
8. Per le nomine e le designazioni, espressamente riservate dalla legge alla competenza consiliare, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.
9. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
10. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalle leggi, dal presente statuto e dal regolamento consiliare.
11. Di ogni seduta del consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

12. Il segretario comunale sovrintende alla redazione del verbale di cui è unico responsabile. Il verbale riporta in modo sintetico le posizioni espresse dal consiglio. Nella redazione del verbale il segretario comunale può avvalersi di personale idoneo od utilizzare i mezzi tecnici a disposizione.

#### Art. 13

##### Conferenza dei gruppi consiliari

1. La conferenza dei gruppi consiliari è formata dal presidente del consiglio comunale e dai capigruppo consiliari.
2. La conferenza dei gruppi consiliari è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale. Essa si riunisce di norma prima di ciascuna seduta del consiglio comunale. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a convocare la conferenza entro 5 (cinque) giorni su richiesta motivata del sindaco o di almeno 3 (tre) capigruppo consiliari.
3. La conferenza esercita le funzioni attribuitele dal regolamento del consiglio comunale.
4. Le sedute della conferenza sono valide se sono presenti i capigruppo in rappresentanza di almeno la metà dei componenti il consiglio comunale.

#### Art. 14

##### Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi. La costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate dal regolamento del consiglio comunale e sono comunicati al sindaco ed al segretario comunale unitamente al nome del capigruppo.
2. Sino alla loro costituzione i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed in relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

#### Art. 15

##### Sessioni e convocazioni del consiglio

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria;
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche di governo, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore;
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio, anche su richiesta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale; il Regolamento può prevedere altre forme di convocazione;
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta;

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini;
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

#### Art. 16

##### Prima seduta del consiglio

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata, entro il termine perentorio di 10(dieci)giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Sindaco e deve tenersi entro il termine di 10(dieci) giorni dalla convocazione.
2. la seduta è presieduta dal consigliere anziano per la convalida degli eletti e l'elezione del presidente. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto.
3. Il consiglio comunale sempre nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale, e riceve il giuramento del sindaco e la comunicazione dei componenti della giunta dal medesimo nominati.

#### Art. 17

##### Competenza del consiglio

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio comunale esercita le funzioni e le competenze attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

#### Art. 18

##### Funzioni di indirizzo politico-amministrativo del consiglio

1. L'attività di indirizzo politico-amministrativo è esercitata dal consiglio comunale:
  - a) con l'adozione dello statuto e dei regolamenti;
  - b) con la partecipazione alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal sindaco;
  - c) con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, dei bilanci annuale e pluriennale.
  - d) con la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
  - e) con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
  - f) con la espressione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione da parte del sindaco degli orari delle attività.
  - g) con la definizione dei compiti degli organismi di partecipazione.
  - h) con gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
  - i) con eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività o funzioni esercitate dal Comune.
  - j) con la valutazione dell'esito di referendum e la determinazione degli indirizzi di attuazione.

- k) Con ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente statuto dispongono l'esercizio da parte del consiglio delle funzioni di indirizzo.

Art. 19

Attività di controllo del consiglio comunale

1. Il consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene, almeno, con cadenza annuale, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.
3. Il consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.
4. Le ulteriori funzioni di controllo esplicitate dal consiglio sono:
  - a) il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma annuale dei lavori pubblici.
  - b) l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata.
  - c) l'esame della relazione annuali del difensore civico e del collegio dei revisori dei conti.
  - d) la valutazione delle relazioni periodicamente presentate dai rappresentanti del Comune nominati in istituzioni, consorzi, aziende e società dipendenti dal Comune o da esso controllati o partecipati.
  - e) ogni altra attività di controllo demandata dalla legge o dai regolamenti dell'Ente.

CAPO III

*LA GIUNTA COMUNALE*

Art. 20

Norme di carattere generale

1. La giunta collabora con il sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali, adottati dal consiglio, ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando in tal senso l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio.

Art. 21

Elezione della Giunta

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco e, nella prima seduta successiva alle elezioni, ne dà comunicazione al consiglio, dopo il giuramento.

Art. 22

Composizione della Giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino a sette.
2. Gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri.
3. La giunta, all'atto dell'insediamento, esamina le condizioni di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità dei propri componenti.

4. La carica di assessore comunale è incompatibile con quella di consigliere. In caso di nomina, il consigliere decade dalla carica all'atto dell'accettazione e al suo posto subentra il primo dei non eletti.
5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.
6. Gli assessori partecipano ai lavori del consiglio e delle commissioni consiliari con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere al quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.
7. E' fatto divieto agli assessori di ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. I componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
8. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate al sindaco; esse hanno effetto dal momento della loro presa d'atto da parte del sindaco.
9. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco dandone motivata comunicazione al consiglio.

#### Art. 23

Mozione di sfiducia-dimissioni-impedimento-rimozione-decadenza-sospensione o decesso del Sindaco

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri assegnati senza computare il sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione al protocollo generale del comune. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si ha la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario. Qualora si verifici taluna delle altre cause di cui all'articolo 53, commi 1 e 2 del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000, il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

#### Art. 24

##### Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci.
2. Le sedute della giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della giunta stessa.
3. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale ed in caso di sua assenza od impedimento, il vice segretario.
4. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza assoluta dei votanti e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti e valutazioni sulle persone.
5. la giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco, degli assessori e dei dipendenti a cui sono state attribuite funzioni di direzione. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri richiesti dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

6. La giunta collabora con il sindaco per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione.
7. Il sindaco e la giunta comunale riferiscono annualmente al consiglio sulla propria attività.

#### Art. 25

##### Competenza della Giunta

1. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano stati riservati dalla legge e dal presente statuto al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, del sindaco.
2. La giunta, in ragione della sua funzione fondamentale richiamata nel precedente articolo 20, opera attraverso atti di indirizzo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essa spetta in particolare:
  - a. la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
  - b. la predisposizione di schemi di atti e regolamenti di competenza del consiglio previsti dalla legge e dallo statuto;
  - c. l'approvazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi relativi a singole opere pubbliche previste nei relativi programmi;
  - d. l'adozione del regolamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal consiglio comunale;
  - e. la determinazione dei contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, fatti salvi i compiti attribuiti agli organi burocratici dallo statuto e dai regolamenti comunali;
  - f. la determinazione di tariffe, canoni, aliquote ed analoghi oneri a carico di terzi;
  - g. la predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio, del consuntivo e degli altri atti correlati;
  - h. la definizione del piano esecutivo di gestione e l'assegnazione ai responsabili degli uffici e dei servizi delle risorse ivi previste, compresa la risorsa umana;
  - i. la determinazione delle indennità del sindaco e degli assessori;
  - l. l'adozione del piano triennale del fabbisogno del personale;
  - m. gli atti di controllo dell'azione gestionale da compiere con gli ausili degli organismi di controllo previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
  - n. l'attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
  - o. l'autorizzazione alla resistenza od all'azione giudiziaria e la nomina del difensore.

#### Art. 25 Bis

##### Assessore alla trasparenza

1. E' ammesso ad essere presente nella seduta di G.M. un componente della minoranza senza potere di voto.
2. Ad esso deve essere notificato l'avviso della convocazione della G.M. almeno 24 ore prima.
3. L' avviso deve contenere gli argomenti all'ordine di giorno. In casi eccezionali e motivati e' consentita la convocazione anche per via telefonica.

## CAPO IV

### *IL SINDACO*

#### Art. 26

##### Elezione del sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

#### Art. 27

##### Competenza del sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale.
2. Il sindaco rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate o sub delegate al Comune e garantisce la coerenza tra gli indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
3. Il sindaco assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, che gli rispondono personalmente. Spetta al sindaco la responsabilità di garantire la traduzione degli indirizzi deliberati dal consiglio in atti e programmi operativi che ne consentano la realizzazione.
4. Il sindaco convoca e presiede la giunta, dirige e coordina i lavori della stessa garantendone la collegialità dell'azione .
5. Il sindaco, nel rispetto della legge e dello statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli assessori, al segretario generale ed ai dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione. Ha inoltre la facoltà di delegare ai Consiglieri proprie attività, secondo quanto disciplinato dall'art. 9, comma 12. Spetta al sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione comunale:
  - a. nominare il segretario comunale ed il direttore generale, i responsabili degli uffici e dei servizi, nonché attribuire gli incarichi di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b. promuovere iniziative ed impartire direttive atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le società o altri enti pubblici o privati appartenenti al Comune, o a cui lo stesso partecipa, svolgano la loro attività secondo gli indirizzi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli obiettivi attuativi espressi dalla giunta;
  - c. promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività del comune, nonché delle istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici e privati appartenenti o partecipati dal comune;
  - d. rappresentare il comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per tale incombenza un proprio delegato;
  - e. assumere l'iniziativa, concludere e sottoscrivere accordi di programma, ferma restando la sua facoltà di delegare assessori o dipendenti comunali per la partecipazione alle singole sedute;
  - f. promuovere il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative per attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;
  - g. sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività delegata ai singoli assessorati per sottoporli all'esame della giunta;

- h. provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni;
  - i. convocare i comizi per i referendum comunali.
6. il sindaco esercita, altresì, quale autorità locale, le funzioni attribuitegli da specifiche disposizioni di legge. In particolare:
- in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta ordinanze contingibili ed urgenti;
  - coordina e riorganizza, in base agli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
7. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. In caso di emergenza connessa al traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando per circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi e uffici pubblici.
8. Al sindaco è interdetto di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
9. Gli atti del sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono la denominazione di decreti.

#### Art. 28

##### Linee Programmatiche

1. Il sindaco, sentita la giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo. Entro 4 (quattro) mesi dalla prima seduta del consiglio invia detto documento al presidente del consiglio.
2. Entro il mese successivo, il Consiglio esamina il programma di governo, proponendo eventuali modifiche e/o integrazioni. Il programma è approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti con votazione palese.
3. Il sindaco, ove ravvisi la necessità di un adeguamento del programma, per motivi ed eventi sopravvenuti o richieste dal consiglio comunale, provvede, sentita la giunta, alle integrazioni e modifiche ritenute necessarie inviando il documento di adeguamento al presidente del consiglio per l'approvazione da parte del consiglio stesso nei modi e nei termini previsti dal precedente comma 2.

#### Art. 29

##### Vice Sindaco

1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. in caso di contestuale assenza o di impedimento temporaneo del sindaco e del vice sindaco, le funzioni del sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano.

#### Art. 30

##### Deleghe

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. La delega può essere permanente o temporanea, generale, in ordine a determinate materie, o speciale, per il compimento dei singoli atti.

3. L'atto di delega in forma scritta obbligatoria indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza.
4. La potestà del delegato concorre con quella del sindaco e non la sostituisce ed il sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
5. La delega può essere revocata dal sindaco, con provvedimento motivato, in qualunque momento.
6. I provvedimenti di delega e di revoca sono comunicati al consiglio.

#### CAPO V

#### *NORME COMUNI*

#### Art. 31

#### Responsabilità

1. Per gli amministratori del comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

#### Art. 32

#### Obbligo di astensione

2. I componenti degli organi comunali debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti, debbono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al terzo grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
3. Il divieto di cui al comma 1(uno) comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

#### *TITOLO TERZO*

#### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

#### Art. 33

#### Strumenti di partecipazione

1. I cittadini, singoli od associati, partecipano all'attività amministrativa del Comune attraverso:
  - a. istanze, petizioni e proposte;
  - b. consultazioni popolari e referendum;
  - c. organismi di partecipazione popolare;
  - d. libere forme associative locali.

#### Art. 34

#### Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare al comune:
  - istanze per l'inizio di un procedimento amministrativo concernente interessi collettivi;
  - petizioni intese come manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia ad esporre comuni necessità per la migliore tutela di interessi collettivi;
  - proposte finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi.
2. I cittadini hanno altresì diritto di presentare direttamente ai responsabili di uffici e servizi istanze e petizioni su problematiche e disservizi relativi a materie e funzioni rientranti nella competenza degli stessi;

#### Art. 35

##### Esame delle istanze , delle petizioni e delle proposte

1. Le istanze, petizioni e proposte sono esaminate dagli organi o funzionari competenti.
2. Il regolamento per la partecipazione determina le modalità di presentazione di istanze, petizioni e proposte, nonché quelle per la comunicazione delle risposte e delle decisioni assunte.

#### Art. 36

##### Consultazione della popolazione

1. Il consiglio, la giunta o il sindaco, al fine di acquisire elementi utili alle scelte di loro competenza, dispongono, nella materia di rispettiva competenza, la consultazione della popolazione o di particolari settori della stessa. In particolare la consultazione avviene attraverso le seguenti forme:
  - convocazione di assemblee;
  - formulazione di questionari, sondaggi di opinione ovvero verifiche a campione rivolte a particolari fasce della popolazione.

#### Art. 37

##### Divieto di consultazione

1. Le consultazioni di cui al precedente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.
2. A tal fine, il periodo di interdizione delle consultazioni va dalla pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi fino al trentesimo giorno successivo la data delle consultazioni elettorali.
3. Il regolamento disciplina le modalità per attuare la consultazione della popolazione nelle forme previste dal presente statuto, per rendere noto l'esito alla cittadinanza e per l'adozione delle decisioni conseguenti da parte degli organi comunali.

#### Art. 38

##### Organismi di partecipazione

1. Il comune può promuovere la formazione di organismi di partecipazione all'attività amministrativa, con particolare riferimento ai settori scolastico, socio-assistenziale, sportivo, ambientale e culturale.
2. Può promuovere in particolare la formazione della consulta delle associazioni.
3. Gli organismi di partecipazione possono avanzare proposte ed essere consultati dal comune nei settori sopra indicati.
4. Il regolamento definisce le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi di partecipazione.

#### Art. 39

##### Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il comune al fine di garantire il concorso della comunità all'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative.
2. Gli organi di governo possono promuovere ed attuare la consultazione degli organismi associativi.
3. Sono considerati di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero e, comunque, tutte quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
4. Nei confronti degli organismi associativi di cui al comma 3, il comune può intervenire con sostegni finanziari o mettendo a disposizione locali a titolo gratuito.

5. Il comune può stipulare con tali organismi associativi operanti nei settori sopra citati apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.
6. La giunta comunale, ai fini sopra indicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro, siano iscritte in un albo dell'associazionismo tenuto presso la segreteria del comune. La delibera che istituisce l'albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

#### Art. 40

##### Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e sue successive modifiche ed integrazioni, dal regolamento comunale e dai seguenti principi:
  - a) il comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
  - b) l'amministrazione comunale non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
  - c) la comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere effettuata a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici e privati suscettibili di essere sacrificati dal procedimento, nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento stesso.
  - d) le disposizioni di partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e tributari.

#### Art. 41

##### Pubblicità degli atti

1. Nella sede comunale, in luogo di facile accesso al pubblico, è allestito un albo pretorio per la pubblicazione dello statuto e dei regolamenti comunali, delle deliberazioni del consiglio e della giunta, degli avvisi di convocazione del consiglio comunale e di tutti gli atti e avvisi che, per disposizione di legge, del presente statuto e dei regolamenti generali o comunali, devono essere portati a conoscenza della collettività.
2. Apposite bacheche potranno essere allestite in vari punti del territorio comunale per la pubblicazione degli atti o fatti di maggior rilievo per la popolazione.
3. Allo scopo di favorire il diritto d'informazione dei cittadini, il comune può pubblicare un notiziario contenente un rapporto dell'attività amministrativa svolta.

#### Art. 42

##### Referendum

1. Il comune prevede l'uso del referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.
2. Il referendum ha carattere consultivo e abrogativo, deve riguardare soltanto materie di esclusiva competenza locale e non può tenersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
3. Il referendum riguarda materie di interesse generale, fatta salva la competenza esclusiva del comune sulle stesse.
4. Il consiglio comunale approva il regolamento che disciplina le materie che possono essere oggetto di referendum, i tempi e le modalità di svolgimento.

5. Il referendum riguarda l'intero corpo elettorale. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel comune alla data di indizione del referendum ed iscritti nelle liste elettorali.
6. La proposta di indizione del referendum è avanzata da un numero di elettori residenti, non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali.
7. La proposta di referendum deve contenere indicazioni precise dell'oggetto e deve essere formulata in modo chiaro, semplice ed univoco. Limitatamente al referendum abrogativo la proposta può essere formulata soltanto una volta che l'atto sia divenuto esecutivo.
8. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei cittadini aventi diritto al voto e se lo stesso ha ottenuto il consenso della maggioranza dei voti validamente espressi.
9. Il referendum decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgano in modo sostanziale, efficace, omogeneo e concorde il quesito sottoposto a referendum.
10. Entro centottanta giorni dalla consultazione, il consiglio comunale proclama l'esito della stessa ed assume gli atti e i provvedimenti consequenziali, fatta salva la possibilità, in caso di indisponibilità di bilancio, di rinviare l'efficacia delle determinazioni al successivo esercizio finanziario.

#### Art. 43

##### Difensore Civico

2. E' istituito l'ufficio del difensore civico, affinché sia garantita l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione comunale.
3. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati, computando a tal fine il sindaco. Qualora dopo due votazioni nessun candidato abbia ottenuto tale risultato, la votazione viene rinviata ad altra seduta, da tenersi entro trenta giorni, e sarà proclamato eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati, computando a tal fine il sindaco.
4. Valgono, per il difensore civico, le norme sulla incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per il sindaco ed il consigliere comunale.
5. Il difensore civico è scelto fra i cittadini di età non inferiore ad anni quaranta che per moralità, preparazione, esperienza e competenza, per studi compiuti o per funzioni ed attività esercitate presso aziende pubbliche o private, diano la massima garanzia di indipendenza, serenità di giudizio e competenze giuridico-amministrative.
6. Il consiglio comunale può disporre la revoca del difensore civico per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio, per violazioni della legge e per violazioni dei regolamenti, con delibera che abbia ottenuto, in sede di prima votazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati, o della maggioranza assoluta degli stessi in seconda convocazione, da farsi in altra seduta e da tenersi entro otto giorni dalla prima.
7. Il regolamento disciplina la durata, le funzioni, le responsabilità del difensore civico nonché le norme di funzionamento dell'ufficio di difensore civico.

#### Art. 44

##### Difensore Civico sovra comunale

1. La figura del difensore civico può essere istituita a livello sovra comunale con altri comuni. In tal caso, tra i comuni interessati sarà stipulata un'apposita convenzione nella quale verranno definite le modalità di nomina, la durata in carica del difensore civico, nonché i rapporti di tipo organizzativo e finanziario per il funzionamento dell'ufficio.

**TITOLO QUARTO**  
**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

**Art. 45**

**Servizi Pubblici**

1. Il comune gestisce i pubblici servizi comunali nei modi di legge , favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici o privati.
2. Spetta al consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione. Sono di competenza dello stesso consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.
4. La gestione dei servizi pubblici locali è effettuata dal comune con le forme stabilite dalla legge ed in modo da assicurare la maggiore efficacia, garantendo, in relazione ai processi di esternalizzazione, il rispetto dei principi di concorrenzialità e attenzione per le esigenze degli utenti, e comunque:
  - a) direttamente in economia;
  - b) a mezzo di istituzioni;
  - c) a mezzo di azienda speciale
  - d) a mezzo di società partecipate al comune;
  - e) a mezzo di partecipazioni a consorzi;
  - f) a mezzo di convenzioni;
  - g) a mezzo di accordi di programma;
  - h) a mezzo di concessione a terzi
5. I servizi pubblici sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e la loro partecipazione, in forma singola o associata, alle procedure di definizione e valutazione degli standards qualitativi indicati nella carta dei servizi.

**Art. 46**

**Forme Collaborative – Principi di cooperazione**

1. Le attività dell'ente dirette a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizzano avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

**Art. 47**

**Convenzioni**

1. Il consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e/o enti pubblici per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

#### Art. 48

##### Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri comune e/o enti pubblici approvando a maggioranza assoluta dei componenti:
  - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari e di reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
  - b) lo statuto del consorzio.
2. Il consorzio è un ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale .
3. Sono organi del consorzio:
  - a. l'assemblea, composta dai rappresentati degli enti associati, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il presidente;
  - b. Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione o di revoca sono stabilite dallo statuto.

#### Art. 49

##### Unione di Comuni

1. Il consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

#### Art. 50

##### Accordi di programma

1. Il comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi, previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare :
  - a. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
  - b. individuare, attraverso strumenti appropriati, i costi, le forme di finanziamento e le relative regolamentazioni dei rapporti tra enti coinvolti;
  - c. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

#### *TITOLO QUINTO*

#### *UFFICI E PERSONALE*

#### *CAPO I*

#### *UFFICI*

#### Art. 51

#### Principi strutturali e organizzativi

1. La funzione gestionale si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e con riguardo ai seguenti principi:
  - a) organizzazione del lavoro per programmi e progetti;
  - b) orientamento al cliente, all'efficacia e all'economicità dell'azione;
  - c) individuazione di responsabilità direttamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  - d) governo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche in testa ai responsabili delle linee operative;
  - e) ridisegno della struttura organizzativa basando questa su pochi punti di interfaccia tra organi di indirizzo politico e titolari della gestione;
  - f) flessibilità nella nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e garanzie sulla loro professionalità;
  - g) politiche del personale agganciate ai contratti individuali, ad un sistema retributivo per quanto possibile flessibile, alla promozione per merito, ad un sistema di premi e sanzioni;
  - h) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
2. La giunta disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione di indirizzo politico e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta, e funzioni di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e servizi.

#### Art. 52

##### Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune con il regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare, per le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, per i rapporti tra uffici e servizi e tra questi il direttore generale, se nominato, e gli organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai responsabili degli uffici e dei servizi spetta, al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, definire, coerentemente con i fini istituzionali, i compiti operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come sarà disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
5. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno e effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

Art. 53

Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.
2. Nel caso di collaboratori con contratto a tempo determinato, la relativa assunzione avverrà sulla base *dell'intuitu personae* di dimostrata professionalità.

CAPO II

*IL PERSONALE DIRETTIVO*

Art. 54

Il direttore generale

1. Il sindaco può procedere alla nomina di un direttore generale secondo le norme previste dal regolamento degli uffici e servizi.
2. In mancanza, il sindaco può conferire le funzioni medesime al segretario comunale.
3. Competono al direttore generale:
  - a. l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco;
  - b. la sovrintendenza della gestione amministrativa;
  - c. la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
  - d. la collaborazione con la giunta alla stesura del piano esecutivo di gestione;
  - e. le altre funzioni previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.

Art. 55

Strutture organizzative

1. Il regolamento di organizzazione individua e definisce le strutture organizzative di massima dimensione.
2. L'ulteriore articolazione di tali strutture è di competenza dei relativi titolari, una volta che, con nomina del sindaco, ne assumono la responsabilità.

Art. 56

Funzioni dei responsabili delle strutture di massima dimensione

1. Spetta ai responsabili delle strutture di massima dimensione la direzione degli uffici e dei servizi.
2. Spettano agli stessi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ad eccezione di quelli ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo o rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.
3. In particolare, i responsabili delle strutture di massima dimensione stipulano, in rappresentanza dell'ente, i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d'appalto e di concorso, provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

4. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
  - a. presiedono le commissioni di gare e di concorso ed assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;
  - b. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
  - c. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
  - d. provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
  - e. adottano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
  - f. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative;
  - g. adottano le altre ordinanze previste da norme di legge o regolamento ad eccezione di quelle rientranti nelle attribuzioni del sindaco quale ufficiale di governo;
  - h. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto;
  - i. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore generale, se nominato;
5. I titolari delle strutture di massima dimensione sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

#### Art. 57

##### Collaborazioni esterne

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. La costituzione del rapporto di collaborazione avverrà sulla base *dell'intuitu personae*.

#### CAPO III

##### IL SEGRETARIO COMUNALE

#### Art. 58

##### Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

#### Art. 59

##### Funzioni del Segretario

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa, nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai Regolamenti.
2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, ne coordina l'attività, salvo i casi di nomina del direttore generale, ed inoltre:
  - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione, sottoscrivendo i verbali insieme al sindaco ed al presidente del consiglio;

- b. può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e può autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c. svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o conferitegli dal Sindaco.

Art. 60

Vicesegretario comunale

1. Il regolamento di organizzazione può prevedere le funzioni di vicesegretario comunale, al quale spettano compiti di collaborazione con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni e di sostituzione in caso di vacanza, assenza o impedimento dello stesso. In ogni caso le funzioni di Vicesegretario comunale possono essere svolte solo dai soggetti che abbiano i requisiti previsti per legge.

TITOLO SESTO

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 61

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 62

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il comune istituisce, sopprime e regola imposte, tasse e tariffe.

Art. 63

Amministrazione dei beni comunali

1. La consistenza e le variazioni dei beni demaniali e patrimoniali del comune sono registrate in apposito inventario da rivedersi.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono essere utilizzati per garantire entrate al Comune; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

Art. 64

Bilancio Comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, dal regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

#### Art. 65

##### Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.
4. I rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e società presentano il rendiconto, la relazione e il bilancio annuale approvato dagli enti, aziende, istituzioni e società di particolare rilevanza economica per l'ente comunale, in quanto partecipe, che vengono comunicate al consiglio in occasione dell'esame del conto consuntivo.

#### Art. 66

##### Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a 2 componenti, il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabili dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario.

#### Art. 67

##### Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
  - a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza del comune;
  - b. il pagamento delle spese mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
  - c. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge;
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art. 68

Controlli interni

1. L'azione degli organi e degli uffici deve:
  - a. garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
  - b. permettere di verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
  - c. consentire di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione del sistema dei controlli interni si ispira ai seguenti principi generali:
  - a. l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo;
  - b. il controllo di gestione è svolto da strutture e soggetti che rispondono ai responsabili di vertice dell'unità organizzativa interessata;
  - c. le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato.

*TITOLO SETTIMO*

*DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE*

Art. 69

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed inviato al Ministero dell'Interno.

Art. 70

Adozione dei regolamenti

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il consiglio e la giunta, ciascuno per la propria competenza, approvano, entro un anno, i regolamenti previsti dallo statuto o adeguano quelli esistenti.
3. Fino all'adozione o adeguamento dei regolamenti, restano in vigore le norme regolamentari già adottate purché non contrastino con la legge e con il presente statuto o non trovino in essi diretta emanazione.